



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 25-09-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18:52 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

Prospetto delle presenze

| N. | Cognome Nome | Carica | Pres./Ass. |
|-----|------------------------------|---------------------------|------------|
| 1. | SCARPELLINI MARGHERITA GILDA | SINDACO | P |
| 2. | VANNI ILARIA | CONSIGLIERE | A |
| 3. | ROMANELLI SIMONE | CONSIGLIERE | P |
| 4. | RAMPINI ERICA | CONSIGLIERE | P |
| 5. | MEACCI NICOLA | CONSIGLIERE | P |
| 6. | GINEPRI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | A |
| 7. | MAINA ALESSIO CLEMENTE | CONSIGLIERE | P |
| 8. | PETRONI DAMIANO | CONSIGLIERE | P |
| 9. | LACHI MARTINA | CONSIGLIERE | P |
| 10. | LUZZI MARCELLA | CONSIGLIERE | A |
| 11. | LIBERATORI AMULIO | CONSIGLIERE | P |
| 12. | BENNATI GIANNI | CONSIGLIERE | P |
| 13. | CHELI ALESSANDRA | CONSIGLIERE | P |
| | PAGLIAI MARZIO | ASS.RE EXTRACONSILIARE | P |

Presidente: SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
Segretario Generale: Dott. MILANESCHI BRUNO

Il Responsabile del Settore VI propone l'assunzione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2015 con la quale vennero individuate le zone servite dal sistema di metanizzazione del territorio comunale e vennero dichiarate tutte le altre parti del territorio comunale quali "zone ricadenti in territorio di Comune individuato in fascia climatica E" e quindi in condizione di fruire dei benefici fiscali previsti alla lettera c) dell'art. 8, comma 10 della legge 23/12/1999 n. 488 così come sostituita dall'art. 12 sempre della stessa legge;

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Monte San Savino ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2140;

PRESO ATTO che il Comune di Monte San Savino non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2,



comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui l'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la *ratio* delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia allegata, elaborata anche in maniera schematica, in scala 1:5000 che individua:

- le aree metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato escluso dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore VI, reso in forma scritta ed allegato al presente provvedimento;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Maina e gli interventi dei Consiglieri comuni, separatamente verbalizzati;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;

DELIBERA

1. Di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree metanizzate del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sugli elaborati grafici in scala 1:5000 di seguito elencati:

| Rif. tavola | Frazione o località |
|-------------|------------------------------|
| 1 | Capoluogo – zona industriale |
| 2 | Le Vertighe |
| 3 | Alberoro, Vado Fossaccio |
| 4 | Alberoro, Borghetto |



2. Di approvare le planimetrie allegate alla presente delibera dalle quali emergono le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato richiamando le medesime quali “zone ricadenti in territorio di comune individuato in fascia climatica E” ed in condizione di fruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 12 comma 4 della legge 23/12/1999 n. 488.
 3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
 4. Di dare la più ampia pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
- (54/FS/fs)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

Il Segretario Generale
F.to Dott.MILANESCHI BRUNO

Certificato di pubblicazione

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
<http://www.comune.monte-san-savino.ar.it> dal ___/___/___ al ___/___/___ Rep. n. ___

Monte San Savino, _____

IL MESSO COMUNALE
MILANESCHI BRUNO
Responsabile della Pubblicazione

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line a partire dal _____
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Monte San Savino, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.MILANESCHI BRUNO

Per copia conforme all'originale

Monte San Savino, _____ 04 OTT 2019'

Il Segretario Generale
F.to Dott.MILANESCHI BRUNO




Ufficio: UFF. MANUTENZIONI
Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-09-2019 N.54

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
DATA: 17-09-2019



Il responsabile del servizio
SCIABOLINI FABRIZIO

